



Tribunale Ordinario di Isernia
Sezione Fallimentare Ufficio di Isernia

N. 14/2022 RG

**DECRETO DI APERTURA DELLA PROCEDURA DI
CONCORDATO MINORE EX ART. 78 CCII**

Il Giudice dott.ssa Michaela Sapio,
visto il ricorso depositato da Cicchino Manuela, C.F. CCCMNL77H65E335M, nata a Isernia (IS) il 25/06/1977, residente in Castelpetroso (IS) alla via Valleriuni snc, titolare della impresa individuale MANUELA CONFEZIONI DI CICCHINO MANUELA, con sede in Castelpetroso (IS) alla via Valleriuni snc, P.I. 00869280941, pec: cicchino.manuela@pec.it, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Di Paolo, C.F. DPLDNC62H28E335D, pec: avvdomenico.dipaolo@pecavvocatiisernia.it, con l'ausilio del Dott. Emiliano Di Mangano, C.F. DMNMLN73C17A783N, pec: emiliano.dimangano@pec.it, nella qualità di OCC presso l'Organismo di composizione della crisi della CC.I.A.A. del Molise;

esaminata la documentazione allegata;

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, atteso che la ricorrente risiede in Castelpetroso (IS);

rilevato che la parte istante è qualificabile come imprenditore minore ai sensi dell'art. 2, lettera d), CCI atteso che presenta congiuntamente i requisiti dimensionali ivi previsti;

rilevato che l'odierna ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal





codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza dell'impresa;

rilevato che non sussistono le condizioni ostative di cui all'art. 77 CCI., in quanto la ricorrente non è già stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda, non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte né, allo stato, risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;

rilevato che al ricorso è allegata la documentazione di cui agli articoli 75 e 76, nonché la relazione dell'OCC, cui deve farsi riferimento anche per la compiuta produzione dei documenti e per l'esposizione del piano di cui in atti;

ritenuta la sussistenza dello stato di sovraindebitamento, atteso che la ricorrente, a fronte di una esposizione debitoria complessiva pari ad € 141.549,82, non dispone di alcun patrimonio immobiliare e il suo patrimonio mobiliare ammonta al valore complessivo di € 35.650,92;

rilevato, in ordine all'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni, nonché in ordine all'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte, che, alla luce di quanto evidenziato dall'OCC nella relazione particolareggiata in atti: *“le cause che hanno portato al sovraindebitamento della ricorrente derivano essenzialmente dalla insolvenza del principale committente, la società ITR S.P.A. poi fallita, che aveva reso la provincia di Isernia il fulcro nazionale del made in Italy e con il suo fallimento ha, di fatto, decretato la scomparsa dell'intero polo tessile della provincia. A tal proposito si rileva come l'impresa Manuela confezioni sia creditore nel concordato preventivo della ITR S.P.A. per l'importo di euro 25.850,92 di cui euro 21.870,54 in privilegio e euro 3.980,38 in chirografario. E' stato difficile, pertanto, per l'impresa della sig.ra Cicchino proseguire l'attività dovendo*





individuare nuovi partners commerciali e nuovi sbocchi di mercato in cui inserirsi. Inoltre, la situazione familiare si complica anche perché il marito della sig.ra Cicchino ha un lavoro precario che quindi non permette al nucleo familiare di poter contare su nessuna entrata certa.” (cfr. relazione OCC in atti);

rilevato che l'OCC ha compiutamente evidenziato l'assenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

considerato poi che l'OCC, nel valutare la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, ha effettuato una valutazione di maggiore convenienza del piano concordatario rispetto all'alternativa liquidatoria;

rilevato che l'OCC ha chiaramente indicato i costi della procedura;

considerato che l'OCC ha elaborato il seguente elenco dei creditori:

1. Agenzia delle Entrate e Riscossione per l'importo complessivo di euro 48.206,37;
2. Agenzia delle Entrate per l'importo complessivo di euro 73.294,02;
3. Banca Intesa San Paolo S.p.A. per un credito in linea capitale di euro 22.100,00;

rilevato, quanto alla percentuale, alle modalità ed ai tempi di soddisfacimento dei creditori, che la proposta risulta articolata nei seguenti termini:

- pagamento all'Agenzia Entrate e Riscossione della somma di euro 11.000,00, di cui euro 2.000,00 all'omologa della proposta ed euro 9.000,00 in 18 rate mensili da euro 500,00 ciascuna, con soddisfazione del credito nella misura del 22,88%;





- cessione all'Agazia Entrate del credito vantato nel concordato della società ITR S.p.A. di euro 21.850,54 in privilegio e di euro 3.980,38 in chirografo, con soddisfazione del credito nella misura del 35,27%;
- soddisfazione totale del credito di Banca Intesa San Paolo mediante proseguimento del piano di ammortamento alle condizioni stabilite in contratto;
- pagamento dei creditori mediante assegno circolare ovvero bonifico bancario a valere sui conti correnti indicati dai creditori con cadenza mensile, riportando ai professionisti incaricati le ricevute di versamento entro i termini indicati;
- pagamento in pre-deduzione del compenso all'avv. Di Paolo Domenico, difensore della ricorrente, pari a euro 2.674,05 e all'OCC pari ad euro 6.262,05,

ritenuta l'ammissibilità della domanda;

letti gli artt. 74, 75, 76, 77 e 78 CCI;

DICHIARA APERTA

la procedura di concordato minore

DISPONE

- a) la comunicazione, a cura dell'OCC, a tutti i creditori della proposta e del presente decreto;
- b) la pubblicazione del presente decreto sul sito del Tribunale di Isernia a cura della cancelleria.

ASSEGNA

Ai creditori un termine non superiore a trenta giorni entro il quale devono far pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'art. 1 comma 1 ter del codice dell'amministrazione digitale di cui al d. lgs. 82/2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni. Nella dichiarazione





di adesione o di mancata adesione i creditori devono indicare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato a cui ricevere tutte le comunicazioni. In mancanza, i provvedimenti verranno comunicati mediante deposito in cancelleria.

DISPONE

Su richiesta del debitore che, ai sensi dell'art. 78 comma II lettera d) CCI, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.

AVVISA

I creditori che, ai fini del raggiungimento della maggioranza per l'approvazione del concordato minore, trovano applicazione le seguenti regole poste dall'art. 79 CCI:

- il concordato minore è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Quando un unico creditore è titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto, il concordato minore è approvato se, oltre alla maggioranza di cui al periodo precedente, ha riportato la maggioranza per teste dei voti espressi dai creditori ammessi al voto. Quando sono previste diverse classi di creditori, il concordato minore è approvato se la maggioranza dei crediti ammessi al voto è raggiunta anche nel maggior numero di classi. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, dei quali la proposta prevede l'integrale pagamento, non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto ad esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in





parte al diritto di prelazione. I creditori soddisfatti parzialmente sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito.

- Non sono ammessi al voto e non sono computati ai fini del raggiungimento delle maggioranze il coniuge, la parte dell'unione civile e il convivente di fatto del debitore di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, i parenti e gli affini del debitore fino al quarto grado, la società che controlla la società debitrice, le società da questa controllate e quelle sottoposte a comune controllo, nonché i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della domanda. Sono inoltre esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze i creditori in conflitto d'interessi.

- In mancanza di comunicazione all'OCC nel termine assegnato, si intende che i creditori abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro trasmessa (art. 79 co. 3° CCII).

MANDA

All'OCC per

- l'esecuzione del decreto

Alla cancelleria per:

- la comunicazione del presente provvedimento al difensore della parte ricorrente Cicchino Manuela e al gestore della crisi dott. Emiliano Di Mangano;
- la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Tribunale di Isernia.

Così deciso in Isernia il 13.1.2023

Il Giudice

dott.ssa Michaela Sapio

